



Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino Meridionale

Al Segretario Generale

Decreto del Segretario Generale n. 50 del 25 GEN. 2021

Oggetto: adozione Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “*Norme in materia ambientale*” che recepisce la direttiva 2000/60/CE, in particolare la parte terza, nell’ambito della quale sono inseriti gli articoli 63 e 64 relativi rispettivamente alle Autorità di bacino e ai Distretti idrografici;


Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali*” che all’art. 51 detta “*Norme in materia di Autorità di bacino*” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante “*Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

Visto il DPCM del 14/07/2017 – registrato alla Corte dei Conti il 10/08/2017 n.1682 – con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;

Vista la delibera n. 1 del 23 maggio 2017 della Conferenza Istituzionale Permanente che approva lo Statuto delle Autorità di bacino distrettuale;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/04/2018 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.135 del 13 giugno 2018 - recante “*Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di Bacino di cui alla Legge n.183/89, all’Autorità di Bacino dell’Appennino Meridionale e determinazione della dotazione organica dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale ai sensi dell’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e del decreto n.294 del 25 ottobre 2016*” con il quale è stata istituita l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale nonché fissata la dotazione organica definitiva;



MN



Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino Meridionale

Considerato che le Autorità di Bacino Distrettuali, in base al disposto dettato dal Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i., dalla data di entrata in vigore del D.M. n. 294/2016, a seguito della soppressione delle Autorità di Bacino Nazionali, Interregionali e Regionali, esercitano, attraverso azioni di pianificazione e programmazione, funzioni e compiti in materia di difesa, tutela e risanamento del suolo e del sottosuolo, tutela quali-quantitativa della risorsa idrica, gestione e mitigazione del rischio idrogeologico, lotta alla desertificazione, tutela della fascia costiera ed risanamento del litorale;

Visto il D.Lgs. n.165 del 30/03/2001 e s.m.i. recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche Amministrazioni” ed in particolare l’art.7, comma 6, che disponeper specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità.....omissis.....;*

Che il comma 6 bis prevede che le Amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;

Visto lo schema di Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna ;

Vista la nota prot. 17836 del 22.09.2020 inviata al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ;

Considerato che non sono pervenute osservazioni a tale nota da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ;

Per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

DECRETA

1. Di adottare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il: *“Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna”* che si compone di n. 11 articoli e che, allegato, forma parte integrante del presente provvedimento.
2. Si dispone la pubblicazione del presente decreto con allegato Regolamento sul sito web dell’Autorità nella sezione - Amministrazione Trasparente sottosezione *“Provvedimenti”* .



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento definisce e disciplina le procedure comparative da adottarsi dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, e s.m.i. ed è emanato e reso pubblico ai sensi e per gli effetti di cui al successivo comma 6-bis.

Articolo 2

Finalità e strumenti attuativi

1. Gli incarichi individuali di cui al precedente articolo 1, ricorrendone i presupposti previsti dalla vigente normativa, sono affidati previo esperimento di idonea procedura comparativa, che consiste in una valutazione delle competenze possedute nel campo oggetto dell'attività, operata dall'Autorità secondo criteri predeterminati in relazione al profilo da selezionare.

2. Il procedimento, al quale è data adeguata pubblicità secondo quanto disposto dall'articolo 6 del presente regolamento, è condotto con modalità di svolgimento che garantiscano imparzialità e trasparenza ed assicurino economicità e celerità di espletamento.

3. La procedura consiste nella valutazione comparativa dei curricula, attraverso i quali sarà accertato il possesso delle competenze richieste per lo svolgimento delle attività per le quali è bandita la selezione.

Articolo 3

Presupposti per il conferimento di incarichi esterni

1. Gli incarichi sono conferiti, in conformità a quanto previsto dalla vigente legislazione, in presenza dei seguenti presupposti:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Autorità, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Autorità medesima;

b) l'ente deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazioni di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Articolo 4

Individuazione del fabbisogno

1. La richiesta di attivazione della procedura di cui al precedente articolo 1 è inoltrata dal dirigente della struttura interessata ovvero dal soggetto preposto al progetto specifico al Segretario Generale dell'Autorità.
2. Nella richiesta di attivazione il soggetto proponente deve indicare:
 - a) le esigenze tecniche /operative che motivano il ricorso ai collaboratori esterni;
 - b) il profilo professionale e le caratteristiche curriculari richieste;
 - c) la durata, l'oggetto, il costo della prestazione;
 - d) l'itinerario logico e conoscitivo utilizzato per determinare i compensi attestandone la congruità e la capacità di assicurare proporzionalità tra risorse impegnate ed utilità conseguite;
 - e) le modalità di esecuzione della prestazione.
3. Il Segretario Generale dell'Autorità approva la proposta di cui sopra, previa le seguenti verifiche:
 - a) coerenza della richiesta con le esigenze tecniche/operative di cui al progetto, programma o attività di riferimento;
 - b) assenza e/o effettiva indisponibilità nell'ambito del personale interno di soggetti in possesso delle competenze specialistiche ricercate (la verifica realizza una ricognizione, attuata anche mediante interpellò delle mansioni esigibili dal personale interno);
 - c) ammissibilità della spesa con la disponibilità finanziaria di cui al progetto;
 - d) compatibilità della spesa con i limiti posti dalla normativa vigente in materia di collaborazione esterne presso le pubbliche amministrazioni.

Articolo 5

Avviso di selezione

1. La procedura comparativa è regolata da apposito avviso di selezione - approvato con atto del Segretario Generale dell'Autorità - ed è volta a disciplinare l'individuazione di soggetti esterni per il conferimento dello specifico incarico.
2. Nell'avviso di selezione sono contenuti i seguenti elementi:
 - a) la tipologia dell'incarico;
 - b) la descrizione della professionalità richiesta;
 - c) il compenso;
 - d) l'oggetto;
 - e) la durata;
 - f) le modalità ed il termine di presentazione delle domande di partecipazione;
 - g) i criteri di valutazione delle candidature.

Articolo 6

Pubblicità

- 1.L'avviso deve essere pubblicizzato per un periodo di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
2. Parimenti deve essere data pubblicità dell'esito della procedura comparativa;
- 3.Il Settore gestione giuridica del personale, provvede a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica i dati di cui agli articoli 15 e 18 del D.lgs n. 33/2013 e a rendere noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei soggetti cui sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo ai sensi del presente Regolamento così come previsto dall'articolo 53, comma 14 del decreto legislativo 165/01 e dall'articolo 15 del decreto legislativo 33/2013.

Articolo 7

Incompatibilità

- 1.Si applicano le norme specifiche disciplinanti la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
- 2.Qualora il collaboratore individuato sia dipendente di altra amministrazione pubblica e soggetto al regime di autorizzazione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/01 dovrà presentare l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza prima di stipulare il contratto.

Articolo 8

Procedura comparativa

- 1.La procedura è effettuata mediante esame comparativo a cura di una commissione nominata dal segretario generale e composta da tre membri di cui uno con funzioni di presidente oltre ad un segretario verbalizzante.
- 2.I componenti della commissione dovranno dichiarare l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse.
- 3.Scaduti i termini per la presentazione delle domande, il settore gestione giuridica del personale provvede a verificare, con riferimento alla regolarità e completezza formale della documentazione necessaria, che le domande siano pervenute entro i termini e con le modalità stabilite ed a trasmettere gli esiti (domande ammesse) alla commissione di cui al comma 1 dandone pubblicazione nel sito istituzionale dell'Autorità - sezione Amministrazione Trasparente sottosezione consulenti e collaboratori - avendone valore di notifica per i candidati ammessi e non ammessi.
- 4.La commissione, acquisite le domande provvede alla valutazione, sulla base dei criteri inclusi nell'avviso pubblico di cui al precedente art. 5 formulando una graduatoria finale.
- 5.L'esito della selezione è approvato con decreto del Segretario Generale.
- 6.L'ufficio competente provvederà a convocare il soggetto prescelto per la stipula del contratto.

Articolo 9

Disciplinare di incarico

1. Il segretario generale formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.

2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, contiene i seguenti elementi:

- a) le generalità del contraente;
- b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo;
- c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
- d) l'oggetto della prestazione professionale, secondo le indicazioni del programma o progetto che viene allegato al contratto;
- e) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
- f) l'ammontare del compenso per la collaborazione;
- g) le modalità di pagamento del corrispettivo;
- h) attività di verifica e controllo della prestazione;
- i) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
- l) il foro competente in caso di controversie;
- m) le modalità di trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento UE 679/2016.

3. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per i ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

4. Il pagamento è comunque subordinato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene secondo quanto previsto nel disciplinare di incarico. In ogni caso, il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.

Articolo 10

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Dirigente della struttura interessata ovvero il soggetto preposto al progetto specifico, verifica il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, trovano applicazione le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto.

Articolo 11

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data stessa della sua approvazione con decreto segretariale ed è pubblicato nel sito web dell'Autorità.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari, incompatibili con le disposizioni del presente Regolamento.

3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni della normativa vigente in materia.